



---

**Comitato esecutivo del 13 settembre 2016**

**Punto 3 all' ODG**

**Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring**

**ALLEGATO 3.7**  
**Anatocismo**



## **Produzione degli interessi sugli interessi**

### **Art. 120, comma 2, TUB e DM n.343 del 3 agosto 2016**

**BOZZA**

L'art. 120, comma 2 del TUB, nella forma recentemente modificata dall'art. 17-bis del DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 (in G.U. 14/04/2016, n.87), disciplina la produzione degli interessi sugli interessi (anatocismo) prevedendo quanto segue:

#### **Art. 17-bis**

**(Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).**

1. *Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:*

*“a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;*

*b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.*

Tale disposizione, tuttavia, non modifica il richiamo alle disposizioni attuative emanate dal CICR con il DM n. 343 del 3 agosto 2016. La Commissione Legale di Assifact ha analizzato tali disposizioni per fornire supporto all'interpretazione delle disposizioni da parte degli Associati in merito, in particolare, alle modalità di applicazione delle stesse al caso specifico del rapporto di factoring.

#### **Ambito di applicazione soggettivo**

Gli “intermediari” tenuti ad applicare tali disposizioni sono banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, oltre agli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica

il titolo VI del TUB. Poiché le disposizioni fanno esplicito riferimento alle operazioni disciplinate dal titolo VI del TUB, si ritiene che le società che pur svolgendo attività finanziaria non sono soggette all'applicazione di tale titolo (es. società captive non operanti nei confronti del pubblico ai sensi del decreto 53/15 e non iscritte all'albo ex art. 106) non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in esame.

### **Ambito di applicazione oggettivo**

L'art. 2, comma 1 del DM 343/2016 prevede che il decreto trovi applicazione, in generale, per le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari (cfr. sopra) e clienti alle quali si applica il titolo VI del TUB, fra cui figura senza dubbio il rapporto di factoring e, ove l'accordo con il debitore configuri un nuovo contratto di finanziamento, le dilazioni concesse ai debitori ceduti.

### **Produzione degli interessi nel factoring**

L'art. 3, comma 1 del DM in esame prevede che nelle operazioni assoggettate alle disposizioni dell'art. 120 TUB "gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora".

Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge inoltre, per i rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, che sia assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio di interessi creditori e debitori, ed in particolare che gli interessi siano conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno (replicando, di fatto, quanto previsto nella nuova versione dell'art. 120).

L'art. 4 disciplina gli interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti. Ai sensi del primo comma, rientrano in questa disciplina speciale le aperture di credito regolate in conto corrente, anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'art. 1842 del codice civile<sup>1</sup>, sia generata da operazioni di anticipo su credito e documenti, e gli sconfinamenti, richiamando per entrambe le fattispecie le disposizioni di cui all'art. 2 del DM 30 giugno 2012, n. 644. In questi casi, gli interessi debitori sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (commi 3 e 4). Il cliente ha facoltà di autorizzare anche preventivamente l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili (comma 5) e il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi (comma 6).

L'operatività corrente delle società di factoring prevede, di norma, l'utilizzo di un meccanismo che richiama il funzionamento del conto corrente, il c.d. conto corrente "improprio", su cui vengono prodotti la "staffa" ed estratti conto periodici, con competenze periodicamente addebitate sul conto. La relazione derivante dalle operazioni di factoring con il cliente viene pertanto normalmente disciplinata con un contratto che non configura un'apertura di credito con scoperto di conto corrente e in cui non è prevista la giacenza di somme a credito e il riconoscimento di interessi attivi da parte del factor, non potendosi quindi assimilare tale conto ad un conto corrente bancario: vengono infatti a mancare alcuni presupposti cardine del concetto di conto corrente, quali ad esempio il principio di reciprocità delle partite a debito e a credito, trattandosi di un conto che per sua natura accoglie esclusivamente saldi debitori (salvo casi eccezionali e temporanei e peraltro infruttiferi), e l'impossibilità per il cliente di versare e ritirare la provvista. Pertanto, il conto corrente "improprio" utilizzato nel rapporto di factoring rappresenta una mera scrittura contabile e non un conto corrente.

---

<sup>1</sup> "L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato".



Per tale motivo, è possibile escludere l'applicazione ai rapporti di factoring sia della disciplina speciale di cui all'art. 4 del DM 343/2016 che l'applicazione del comma 3 dell'art. 3 del medesimo DM, come accade per altre forme di finanziamento in cui maturano solo interessi debitori. Trova invece applicazione la disciplina generale che vieta la produzione di ulteriori interessi sugli interessi debitori (art. 3 comma 1). Nulla specificando in materia né la norma primaria né le disposizioni attuative in merito alle operazioni diverse dai rapporti di conto corrente, si ritiene altresì che la maturazione e l'esigibilità degli interessi siano soggetti all'autonomia contrattuale delle parti.

### **Interessi di mora**

L'art. 3, commi 1 e 2 del DM in esame prevede la possibilità di produrre interessi di mora sugli interessi debitori maturati e che a tali interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile. Pertanto, dal punto di vista della società di factoring, tale disposizione si applica esclusivamente ai rapporti di finanziamento, tipicamente quelli con il cedente. Nulla dispone la norma in merito all'ammontare del tasso moratorio, che sarà convenuto con il cliente.

Le disposizioni non modificano invece il trattamento degli interessi moratori ex DL 231/2002 eventualmente addebitati al debitore e connessi al ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto assoggettati a legge speciale e in ogni caso non connessi ad operazioni disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB (e quindi escluse a monte dall'ambito oggettivo di applicazione).

DA CHIARIRE CON COMMISSIONE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E CENTRALE RISCHI LE MODALITA' SEGNALETICHE IN CR E CON COMMISSIONE AMMINISTRATIVA EVENTUALI TEMATICHE FISCALI

